



COMUNE DI CESSALTO

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Martiri della Libertà n.3 – 31040 Cessalto (TV) Tel. (0421)327110-327502 – Fax (0421)327753 - P.I. 00498260264 – C.F. 80011370261

Responsabile del Procedimento:
Responsabile dell'Istruttoria:

ORDINANZA N° 30-2025

Prot. n°

Li,

11/4/25
17-10-25

OGGETTO:

**MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DAL 20 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026**

IL SINDACO

- **PREMESSO** che:

- Durant la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- Il D.lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 ug/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- Con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- La Repubblica italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
- I monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- La combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 1 gennaio 2021) con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di

Cessalto risulta inserito nella zona "IT0522 zona Pianura" e ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti;

- Con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10, tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- Con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

RILEVATO che:

- Deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono esser osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili";

VISTI:

- La L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- Il D.lgs. 13/08/2010, n. 155 – "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa";
- La L- 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- Il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di servizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4 comma 1 lettere a) e c), del d.lgs. 19/10/2005, n. 192";
- L'articolo n. 182, comma 6 bis del D-Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà per i Comuni di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185 comma 1 lett. F) del medesimo d.lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili;
- La Deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 27/02/2015, "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- Il Dm n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e della competenze per il rilascio di un'accreditazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- Gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- La L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 1 marzo 1998, n. 112".

ORDINA

A decorrere dall'20/10/2025 sino al 30/04/2026 dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale con Livello "Nessuna allerta – verde

- Che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare: i 19° C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E, E2, E4, E5, E6, E7;

17° C (con tolleranza di + 2° C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.

Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assibilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge:

-il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assibilabili e di pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, nel DPR 412/93);

il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento. (Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, nel numero di due eventi complessivi nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 aprile promossi o autorizzati dall'ente comunale nell'ambito di festeggiamenti tradizionali).

Con livello di "Allerta 1" – arancio e livello di "Allerta 2" – rosso:

Che le temperature medie, misurate ai sensi del dpr 74/2013, non devono superare:

i 18° c (con tolleranza di +2° c) negli edifici classificati, in base al DPR N. 412/93, con le sigle: E1 E2, E4, E5, E6, E7;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legno, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie; la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3m, E4, E5, E6, E7, E8, del DPR 412/93;
- Il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del d.lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego della materia come sostanza concimante o ammendate, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria in particolari semplice vegetali;
- Il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1) a scopo intrattenimento;

INFORMA

- Che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni
- Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di Pn10 di 50 ug/m.
- Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quanto, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 ug/m.
- I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
- che con la sottoscrizione dell'Accordo di Bascino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti;
- Il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza uguale o inferiore a 35 KW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/MN3 e di generatori a biomassa legnosa di potenza superiore a 35 KW se con classe emissiva inferiore alle "4stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/nM3 e COT non superiori a 35 mg/Nm3;
- Il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiori ai 35 KW di utilizzo di pellet, che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla class A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n.1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione:

Salvo il fatto con costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa dal € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.lgs. N. 267/2

Il comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Giulia D'Este.

Il Sindaco
Dottor Emanuele Crosato



Emanuele Crosato

COMUNE DI CESSALTO
Provincia di Treviso

Il presente atto è stato pubblicato

all'Albo Pretorio in questo Comune
il 17-10-25 al 30-04-26
Cessalto, il 17-10-25

IL MESSO COMUNALE

859-25



IL MESSO COMUNALE
Giovanni Lorenzon

Giovanni Lorenzon